



26077-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Rosi
Angelo Matteo Socci
Emanuela Gai
Ubalda Macrì
Fabio Zunica

-Presidente -

-Relatore-

Sent. n. 266 sez.
PU - 02/07/2020
R.G.N. 45963/2020

Motivazione
semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis), nata a (omissis)

avverso la sentenza del 05-02-2018 del Tribunale di Trieste;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Roberta Barberini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 febbraio 2018, il Tribunale di Trieste condannava (omissis), con i doppi benefici di legge, alla pena di 300 euro di ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 659 cod. pen., a lei contestato perché, nella sua qualità di gestore del locale denominato "(omissis)", disturbava la quiete pubblica, diffondendo in orario notturno musica ad alto volume, con grave pregiudizio degli abitanti della zona cui veniva impedito il riposo, nonché omettendo di intervenire nei confronti di numerosi avventori che stazionavano nei pressi del locale e che schiamazzavano sino alla prime ore del mattino; in Trieste dal maggio 2012 al maggio 2015.

2. Avverso la sentenza del Tribunale giuliano, la (omissis), tramite il proprio difensore, ha proposto appello, che, con ordinanza del 17 ottobre 2019 della Corte di Appello triestina, è stato convertito in ricorso per cassazione. Sono stati sollevati quattro motivi.

Con il primo, oggetto di doglianza è la formulazione del giudizio di colpevolezza della (omissis) osservandosi che il Tribunale aveva operato una erronea valutazione delle risultanze probatorie, atteso che alcuni condomini, come ad esempio il signor (omissis), non hanno percepito alcun rumore molesto, per cui il reato contestato non poteva ritenersi sussistente, essendo necessario che il disturbo turbi la pubblica quiete e non solo quelle di alcune persone più sensibili al fenomeno; inoltre, la difesa rimarca l'assenza di accertamenti tecnici di misurazione dell'entità del rumore, il che impedirebbe parimenti di ritenere configurabile il reato contestato, non potendo il dato del superamento della normale tollerabilità essere ancorato a valutazioni di carattere soggettivo.

Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 131 *bis* cod. pen., evidenziando che i fatti contestati all'imputata, sebbene reiterati, ben potevano comunque essere qualificati in termini di particolare tenuità.

Con il terzo motivo, la ricorrente censura il diniego delle attenuanti generiche, in quanto privo di motivazione e invero contraddittorio con il fatto che il Tribunale ha riconosciuto in favore dell'imputata la sospensione condizionale della pena, a conferma della scarsa propensione a delinquere della (omissis).

Con il quarto motivo, infine, il difensore dell'imputata, quale suo procuratore speciale, dichiara di rinunciare alla concessione della sospensione condizionale della pena, attesa l'esiguità dell'ammenda irrogata e stante la preclusione contenuta nella previsione di cui all'art. 164 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

1. Iniziando dal primo motivo, deve ritenersi che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata in ordine alla contravvenzione a lei contestata non presente criticità rilevabili in questa sede.

Il Tribunale, infatti, ha operato una compiuta disamina delle fonti dimostrative raccolte, richiamando le convergenti dichiarazioni dei testi (omissis)

(omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis), i quali hanno confermato la prolungata esistenza di rumori e schiamazzi provenienti dal locale (omissis) di (omissis), gestito, fino al 2016, dall'imputata (omissis); la situazione si è protratta per diversi anni, tanto è vero che, nel verbale dell'assemblea del condominio di via (omissis) (omissis), si dava atto della richiesta dei condomini di segnalare

alla Polizia Municipale i rumori e gli schiamazzi provenienti dall'(omissis).
Peraltro, il brig. (omissis) ha riferito di essere intervenuto nel locale il (omissis) (omissis) e di aver constatato nell'occasione l'esistenza di rumori molesti.

Partendo da tali acquisizioni probatorie, il giudice monocratico è pervenuto alla coerente conclusione della sussistenza del reato contestato, a nulla rilevando che non sia stato disposto nel caso di specie un accertamento fonometrico, essendo sufficienti le sette concordi testimonianze delle persone residenti vicino al locale. Al riguardo, deve infatti rilevarsi che, come precisato più volte da questa Corte (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, Rv. 273948 e Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 262510), l'affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato, con la conseguenza che la prova del disturbo può essere liberamente raggiunta, purché il convincimento del giudice sia sorretto da adeguata motivazione, come avvenuto nel caso di specie, stante il pertinente richiamo a un numero non esiguo di dichiarazioni dei soggetti interessati, ciascuno dei quali ha confermato l'esistenza degli schiamazzi, pur risiedendo in abitazioni diverse, tutte però limitrofe al locale gestito dalla (omissis).

Né appare ravvisabile alcun travisamento rispetto alla testimonianza del teste (omissis), la cui deposizione non si è rivelata incoerente con le altre, fermo restando che la censura sul punto è stata formulata in modo del tutto generico.

In definitiva, in quanto preceduto da una corretta analisi delle prove acquisite e sorretto da considerazioni non irrazionali, il percorso argomentativo della sentenza impugnata resiste alle obiezioni difensive, con le quali, invero in termini assertivi e non adeguatamente specifici, si propone sostanzialmente una lettura diversa del materiale probatorio, che tuttavia non può ritenersi consentita in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale ha infatti escluso l'applicazione dell'art. 131 *bis* cod. pen. richiamando la reiterazione della condotta illecita (contestata da maggio 2012 a maggio 2015, dunque lungo un arco temporale di ben 3 anni), ciò in sintonia con la condivisa affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 48315 dell'11/10/2016, Rv. 268498), secondo cui l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 *bis* cod. pen. non può essere dichiarata rispetto al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 cod. pen.) in caso di reiterazione della condotta, in quanto si configura, in tale evenienza, una ipotesi di "comportamento abituale", ostativa al riconoscimento del beneficio.

3. Venendo infine alla censura riguardante il diniego delle attenuanti generiche, deve innanzitutto osservarsi che, in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado, la difesa non risulta abbia formulato alcuna richiesta in tal senso, limitandosi a invocare l'applicazione della pena pecuniaria nel minimo. Ciò peraltro è quanto sostanzialmente avvenuto, posto che il giudice monocratico ha optato per l'irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella detentiva, applicandola invero in misura contenuta (300 euro), pur a fronte di una condotta illecita prolungatasi per tre anni.

Premesso poi che all'imputata sono stati concessi anche i doppi benefici di legge, deve escludersi che il trattamento sanzionatorio sia stato ispirato da criteri di particolare rigore, dovendosi comunque rimarcare che non risultano specificate le ragioni che avrebbero giustificato un'ulteriore mitigazione della pena. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva.

4. Anche il quarto motivo è infine inammissibile. Era stata la difesa, infatti, a richiedere al giudice monocratico, oltre all'applicazione della pena pecuniaria contenuta nel minimo, anche il riconoscimento dei benefici di legge, per cui di tale opzione non ci si può dolere in questa sede, fermo restando che nell'impugnazione non è stato illustrato, in concreto, in cosa consisterebbe il pregiudizio che potrebbe derivare all'imputata dall'applicazione in suo favore della sospensione condizionale della pena.

5. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse della (omissis) deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 02/07/2020

Il Consigliere estensore
Fabio Zunica
Fabio Zunica

Il Presidente
Elisabetta Rosi
Elisabetta Rosi

